

## **DIRITTO D'AUTORE**

La protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio è tutelata con la Legge 22 aprile 1941, n° 633, e successive modificazioni.

Sono protette ai sensi della suddetta Legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere artistiche e letterarie.

In particolare sono comprese nella protezione del diritto d'autore :

- le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- le opere coreografiche e le opere pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- i disegni e le opere dell'architettura;
- le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora;
- le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia;
- i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore;
- le banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo; la tutela delle banche dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
- le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

## **PROGRAMMI PER ELABORATORE**

Dal 21/07/1994 è possibile la registrazione di programmi software nel Registro Pubblico Speciale di Programmi per Elaboratore, (R.P.S.P.E) tenuto presso la S.I.A.E. di Roma.

Con tale registrazione si rende pubblica l'esistenza e la titolarità dei diritti sul programma registrato e si possono evidenziare i parziali passaggi traslativi del programma medesimo.

L'autore del programma registrato è reputato titolare dei diritti d'Autore dell'opera registrata nel Pubblico Registro Speciale (R.P.S.P.E).

La registrazione ha una durata "eterna", vincolata all'esistenza del registro speciale, mentre il diritto d'Autore è esteso fino a 70 anni dopo la morte dell'Autore.

Per ottenere la registrazione del programma per elaboratore è necessario fornire :

- un supporto ottico (CD Rom) contenete il programma oggetto di registrazione sulla cui facciata esterna devono essere riportati il titolo del programma e la firma del depositante;

- un apposito modulo (mod. 349) debitamente compilato in ogni sua parte con i dati del depositante;

- la ricevuta del pagamento della tassa di registrazione.

---

### **INVENTION**

**www.invention.it**  
**e-mail: info@invention.it**

### **SEDE DI BOLOGNA**

Via delle Armi, 1  
40137 BOLOGNA  
Tel.: +39.051.44.08.26

### **UFFICIO DI VIGNOLA**

Via Cavedoni, 105  
41058 VIGNOLA  
Tel.: +39.059.77.18.57

### **UFFICIO DI FERMO**

Via A. Mario, 18  
63023 FERMO (AP)  
Tel.: +39.0734.22.30.51